

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

40° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1981

Presidenza del Presidente LEPRE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e per gli operai "artificieri" della Difesa impiegati in attività antisabotaggio ed antiterrorismo di rimozione e disinnescamento di ordigni esplosivi » (1102)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE pag. 403

« Norme per il reclutamento dei commissari di leva » (1207)

« Trattenimento temporaneo in servizio degli ufficiali richiamati ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52 » (1232), d'iniziativa dei senatori Tolomelli ed altri

(Discussione congiunta; rimessione all'Assemblea del disegno di legge n. 1207; rinvio del seguito della discussione del disegno di legge n. 1232)

PRESIDENTE 394, 397, 400 e *passim*
AMADEO (DC) 398

CORALLO (PCI) pag. 402
DE ZAN (DC), relatore alla Commissione . 394, 395, 396 e *passim*
FINESTRA (MSI-DN) 398,
MARGOTTO (PCI) 399, 400
ORIANA (DC) 397, 398, 399
SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa 395, 402
TOLOMELLI (PCI) 397, 402

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per il reclutamento dei commissari di leva » (1207)

« Trattenimento temporaneo in servizio degli ufficiali richiamati ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52 » (1232), d'iniziativa dei senatori Tolomelli ed altri

(Discussione congiunta; rimessione all'Assemblea del disegno di legge n. 1207; rinvio del seguito della discussione del disegno di legge n. 1232)

4^a COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (28 gennaio 1981)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il reclutamento dei commissari di leva ».

Sulla stessa materia è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: « Trattenimento temporaneo in servizio degli ufficiali richiamati ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52 », d'iniziativa dei senatori Tolomelli, De Zan, Schietroma, Lepre e Pasti.

Propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Prego il senatore De Zan di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

DE ZAN, relatore alla Commissione. Signor Presidente, riferisco inizialmente sul disegno di legge n. 1207, sia perchè è iscritto al primo punto all'ordine del giorno, sia per considerare il problema dei commissari di leva in senso più lato.

Come sappiamo, la legge 18 gennaio 1952, n. 43, regola il richiamo dei commissari di leva. Tuttora il richiamo dei commissari di leva avviene in base alle norme di detta legge, che sono apparse già negli anni scorsi abbastanza superate dalle innovazioni che nel frattempo sono state introdotte. Tra il 1952 ed oggi, infatti, sono stati messi in luce vari inconvenienti, anche perchè il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, abolendo le commissioni mobili di leva ed istituendo i consigli di leva, ha inglobato nel servizio di leva anche le operazioni di selezione attitudinale, richiedendo peraltro da parte dei commissari di leva una maturazione professionale ed una esperienza tecnico-pratica che certamente sono difficilmente riferibili ad ufficiali di limitata anzianità.

Pertanto, il disegno di legge in titolo, tenendo conto delle innovazioni che in questi 30 anni si sono verificate, propone di rivedere in particolare l'articolo 1 della legge istitutiva in modo abbastanza radicale. Talchè il disegno di legge stesso va considerato come una revisione organica, nel senso che non interviene in modo meramente congiunturale

per risolvere alcuni problemi marginali. Forse — e lo dirò meglio dopo — vi è solo da obiettare che per una revisione così organica bisognava fare alcuni riferimenti allo *status* di altri ufficiali svolgenti analoghe funzioni. Tuttavia, prendo atto del fatto che il provvedimento rappresenta dopo molti anni lo sforzo maggiore operato per dare alla materia una impostazione più corrispondente alla situazione reale.

Il disegno di legge n. 1207 si propone alcuni obiettivi. Primo obiettivo: posto che per svolgere funzioni di commissario di leva si richiede, come dicevo, una competenza ed una esperienza anche di ordine pratico particolare, si riserva la partecipazione al concorso solo ai gradi di tenente colonnello e colonnello.

La citata legge n. 43 del 1952 riservava invece la possibilità di partecipare al concorso, oltre che ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli, anche ai capitani ed ai maggiori, compresi quelli che si trovavano nella posizione di ausiliaria o della riserva. Il disegno di legge, quindi, restringe il criterio della selezione, ma d'altra parte non fa che prendere atto della situazione attuale. Sappiamo, infatti, che l'organico dei capitani è coperto solo al 75 per cento. Quindi, ammettere ai concorsi per commissari di leva i capitani, per destinarli a funzioni diverse da quelle loro riservate, danneggia oltretutto le Forze armate. D'altra parte, sappiamo anche che oggi lo sviluppo della carriera è regolato da nuove leggi che consentono a tutti di raggiungere il grado di tenente colonnello; per cui, il capitano che oggi non può partecipare al concorso lo potrà fare in prosieguo di tempo senza alcuna difficoltà. Da questo punto di vista, quindi, l'esclusione dei capitani e dei maggiori dai concorsi in argomento si traduce solo in un semplice differimento della loro partecipazione al momento in cui essi raggiungeranno il predetto grado.

C'è un altro particolare: mentre la legge predetta n. 43 consentiva ai colonnelli promossi al grado di generale di brigata di rimanere nella posizione di commissario di leva, le norme previste dal disegno di legge in esame escludono questa possibilità, per cui un colonnello, promosso nelle more al grado

4^a COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (28 gennaio 1981)

di generale di brigata, si deve dimettere. E ciò per mantenere limitata la funzione di commissario di leva ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli, oltretutto consentendo un minimo risparmio perchè i commissari di leva hanno un trattamento economico superiore.

Secondo obiettivo: viene abbassato il limite di età da 58 anni a 53 anni. La legge richiamata prevedeva infatti che gli ufficiali ammessi al concorso di commissari di leva non dovessero superare l'età di 58 anni. Questo limite ha rivelato parecchi inconvenienti: si tenga conto, innanzitutto, che l'espletamento dei concorsi richiede parecchio tempo e che nel frattempo alcuni concorrenti con il grado di colonnello vengono promossi al grado superiore e non possono più partecipare; in secondo luogo è da considerare che l'età massima per la permanenza in servizio del personale in parola è di 65 anni; quindi, tra i 58 anni — che poi magari diventano 60 — e i 65 anni il tempo intercorrente è troppo limitato e di conseguenza le dimissioni anche obbligate sono troppo frequenti. L'abbassamento del limite di età sotto questo profilo è a mio avviso giustificato.

Contemporaneamente sono stati esclusi dal concorso per commissario di leva coloro che si trovano nella posizione di ausiliaria o della riserva. L'articolo 1 della citata legge n. 43 prevedeva invece che anche gli ufficiali che si trovavano nelle condizioni suddette potessero partecipare al concorso. Si ritiene che coloro che si trovano attualmente in servizio permanente siano in grado di fornire ai concorsi per commissario di leva un personale numericamente sufficiente; e credo che questa sia una valutazione esatta e ben ponderata.

Un altro tema affrontato dal disegno di legge e quello relativo al numero complessivo di coloro che svolgono funzioni di commissario di leva. Il disegno di legge non ha ritenuto di aumentare la dotazione organica. Questa come sappiamo, è di 172 unità; il disegno di legge mantiene questo numero, così come previsto dalla tabella n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1965, n. 1479, perchè allo stato dei fatti la situazione sembra sufficientemente garantita.

Non ho raccolto elementi sufficienti per contestare o confermare questa valutazione; ma mi sono posto un interrogativo al quale vorrei che il Governo rispondesse. Mi sono chiesto, cioè, se questo numero di 172 unità corrisponda ancora oggi alle esigenze di una mansione così delicata come quella dei commissari di leva che svolgono operazioni abbastanza complesse.

SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa. La dotazione organica rimane invariata.

DE ZAN, relatore alla Commissione. Il numero di 172 unità è da ritenersi adeguato, posto che fosse adeguato anche prima? Se vi sono elementi nuovi, vorrei conoscerli.

Passando all'esame degli articoli del disegno di legge, c'è da dire che l'articolo 1 stabilisce la dotazione organica di 172 unità. L'articolo 2 modifica l'articolo 1 della citata legge n. 43, portando il limite di età a 53 anni. Fermo restando il vincolo di 53 anni di età, sono ammessi al concorso anche i colonnelli transitati nell'ausiliaria in applicazione dell'articolo 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Sono previste modifiche relativamente alla commissione esaminatrice ed anche per quanto riguarda il trattamento economico richiesto dalle nuove esigenze e sul quale ritengo non vi siano osservazioni da fare.

La nomina a commissario di leva, secondo l'articolo 3, viene confermata con decreto del Ministero della difesa dopo un anno dalla effettiva assunzione. Ove non intervenga la suddetta conferma per particolari ragioni, gli ufficiali vincitori del concorso sono ripristinati nella precedente posizione, sempre che ne abbiano i requisiti. Qualora vengano a risultare in soprannumero, sono riassorbibili nei ruoli con le prime vacanze che si verificheranno nel rispettivo grado. È ammessa, cioè, l'ipotesi che, per variazioni nel frattempo intervenute, alcuni vincitori non possano essere chiamati a svolgere funzioni di commissario di leva.

Questa è la sostanza del disegno di legge presentato dal Governo. Come prima dicevo, il provvedimento senza dubbio si pone alcuni

obiettivi che hanno un carattere di organicità, rivedendo una materia che da tempo mostrava una certa usura e richiedeva una revisione. Voglio ripetere quanto prima accennato, e cioè che forse sarebbe stato opportuno fare alcuni riferimenti alla situazione anche di altri ufficiali che si trovano nella medesima posizione, proprio per evitare sperequazioni; un riferimento, in particolare, alla legge n. 804 del 1973, alla necessità più volte ribadita di riprendere in esame quelle norme. Certamente all'interno di detta legge era possibile con maggiore concretezza inserire anche il problema degli ufficiali commissari di leva. Tuttavia, ritengo che esistano ragioni sufficienti per esprimere da parte mia un giudizio in linea di massima favorevole al disegno di legge; pertanto propongo che esso venga attentamente esaminato ed avviato a soluzione. Se attendessimo una legge più generale, che contempli la posizione anche degli altri ufficiali, temo che il ritardo sarebbe eccessivo. Si ritiene necessario modificare la legge esistente anche perchè c'è penuria di commissari di ruolo. Come sappiamo, questi al 31 dicembre 1989 erano 13 rispetto alla esigenza organica. I posti vacanti sono attualmente coperti da commissari di leva facenti funzioni, chiamati in base alla legge n. 52 del 1979. Anche sotto questo profilo, una normativa diversa che solleciti alcune vocazioni e consenta ai concorsi di raggiungere gli obiettivi che si propongono, appare urgente ed indispensabile. Pertanto, come dicevo, ritengo che il disegno di legge richieda da parte nostra un'attenzione particolare e nei limiti del possibile, con le opportune modificazioni, l'adesione unanime. In questo senso la mia sollecitazione è rivolta a tutti i Gruppi presenti nella Commissione.

Il discorso mi porta a prendere in considerazione il disegno di legge n. 1232 di iniziativa parlamentare, che parte da valutazioni abbastanza analoghe, naturalmente per esaminare un problema molto diverso. Il disegno di legge non si propone di rivedere la normativa generale riguardante i concorsi per i commissari di leva e pertanto lascia inalterata l'attuale situazione che è alquanto critica (il fatto che oggi esistano solo 13 commissari di ruolo ci fa capire quanto

siano ormai urgenti le innovazioni). Questo disegno di legge, invece, prende atto di un'altra situazione, ossia del fatto che la legge n. 52 del 1979 consentiva la nomina a commissario di leva facente funzione senza previo concorso, ma faceva obbligo, dopo un certo periodo di tempo, di tornare nella posizione di aspettativa. Questo è infatti ciò che è accaduto a molti degli ufficiali interessati. Le conseguenze di ciò sono abbastanza gravi. In primo luogo, il numero dei commissari di leva risulta nuovamente inferiore alle esigenze proprie di quella funzione: evidentemente, riducendo il numero dei commissari di leva, si favoriscono altre promozioni, ovvero si deve provvedere a modificare la legge n. 52 citata, che è proprio ciò che si propone il disegno di legge n. 1232. In secondo luogo, come abbiamo potuto constatare anche nei contatti diretti e personali che abbiamo avuto, si verificano situazioni psicologiche particolari. Questi commissari di leva facenti funzione, in verità, hanno esercitato la loro nuova mansione con la massima passione. D'altra parte, hanno una età media di 50-52 anni, e pertanto essi ritengono di poter svolgere tale funzione ancora per un certo periodo di tempo e provano un qualche disagio all'idea di essere collocati nuovamente in aspettativa. Il disegno di legge n. 1232 si propone pertanto di far sì che questi ufficiali possano essere mantenuti in servizio ancora per due anni, fino al 31 dicembre 1982, in attesa che sia approvata una nuova normativa.

Ecco perchè ritengo che, in fondo, il disegno di legge n. 1232 non sia in contrasto con il provvedimento n. 1207, ma in qualche misura lo integri. Il primo è certamente urgente, perchè alcuni degli interessati sono già tornati in aspettativa alla fine del 1980, mentre altri stanno per farvi ritorno. Esso, del resto, tende a sanare la situazione attuale in attesa di una normativa generale che dovrà essere presto emanata circa lo stato giuridico degli ufficiali comunque pervenuti al grado di colonnello. Per questo, dopo ponderata valutazione, ritengo opportuno restringere gli intendimenti del disegno di legge agli ufficiali commissari di leva, essendo impropria questa sede per allargare le nor-

4^a COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (28 gennaio 1981)

me di deroga ad altre categorie di ufficiali per le quali si potrà provvedere con una legge *ad hoc*. Il secondo comma dell'articolo unico non è che la conseguenza logica dell'impostazione del provvedimento, prevedendo la possibilità dell'ulteriore trattenimento in servizio anche in eccedenza ai numeri chiusi.

Desidero proporre la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo unico stesso, che risente dei tempi di elaborazione del testo.

Un ultimo problema. È opportuno mantenere la retroattività del provvedimento? Direi di sì, per non creare sperequazioni tra coloro che sono tornati in aspettativa negli ultimi mesi del 1980 e coloro che saranno trattenuti in servizio nel 1981. Poichè gli unici che sono stati mandati in aspettativa sono quelli degli ultimi mesi del 1980, non si vede perchè gli altri dovrebbero essere mantenuti in servizio. Propongo pertanto di mantenere la data prevista nel primo comma, cioè quella del 31 ottobre 1980, sopprimendo, come ho detto, l'ultimo comma.

L'esame dei due provvedimenti potrebbe anche proseguire separatamente. Per le ragioni che ho esposto, prioritario dovrebbe essere il n. 1232. Il n. 1207, che affronta l'argomento in modo più organico, merita una riflessione più profonda che affronti tutte le possibili implicazioni. Riterrei comunque opportuno che entrambi i provvedimenti venissero definiti rapidamente.

O R I A N A . Poichè all'ordine del giorno dei nostri lavori c'è anche il disegno di legge n. 1202, che tocca lo stesso argomento, chiedo se non sia possibile esaminarli congiuntamente.

P R E S I D E N T E . Senatore Oriana, richiamo la sua attenzione sul fatto che tale provvedimento è assegnato alla nostra Commissione in sede referente; pertanto non può essere esaminato congiuntamente agli altri due.

Dichiaro aperta la discussione generale.

T O L O M E L L I Signor Presidente, onorevoli colleghi, è vero che i due provvedimenti che stiamo esaminando si riferiscono allo stesso personale, ma dobbiamo consta-

tare che tra essi vi è un contrasto quanto all'obiettivo che si propongono di raggiungere. Il disegno di legge n. 1232 prevede il mantenimento in servizio degli attuali facenti funzioni di commissari di leva per due anni, per dare la possibilità di affrontare in modo organico proprio il disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1207. Infatti, se questo secondo provvedimento rispondesse all'esigenza di evitare il rischio di trovarci, da qui a un mese, senza commissari di leva e nelle condizioni, davvero paradossali, di non poter effettuare il reclutamento delle forze armate, non sarebbe stato necessario prevedere il mantenimento in servizio degli attuali facenti funzione per due anni. Il disegno di legge n. 1232 ha ragione d'essere ed è urgente proprio per colmare un preoccupante vuoto nei consigli di leva, evitando soluzioni artificiali nel momento in cui è richiesta una loro maggiore qualificazione.

Ce n'è bisogno, poichè anche nella migliore delle ipotesi, cioè che il provvedimento del Governo sia approvato adesso, esso non sarebbe in grado di risolvere il problema prima di due anni. D'altro lato, devo precisare che il provvedimento non potrebbe comunque essere approvato subito poichè su di esso il nostro Gruppo intende avanzare diverse osservazioni.

Siamo disposti ad accettare la proposta del relatore di proseguire separatamente l'esame dei due disegni di legge, affrontando subito in questa sede il provvedimento n. 1232, al fine di garantire ai consigli di leva la possibilità di svolgere le loro funzioni, mettendo all'ordine del giorno di altra seduta, per un esame più approfondito, il disegno di legge n. 1207, soprattutto in relazione a fatti che non sono stati citati, ma che hanno una portata decisiva. Non dimentichiamo che è in discussione alla Camera la riforma della leva militare, che potrà influire sulla stessa struttura della leva e sul ruolo dei commissari; e forse perfino il numero dei commissari potrebbe essere rivisto.

Se continuassimo a discutere nello stesso momento i due provvedimenti, intanto i tempi più lunghi creerebbero un contrasto con il carattere d'urgenza che il problema presenta, in quanto non si potrebbero più utilizzare

una parte di commissari di leva che attualmente sono già stati posti a disposizione, e altri seguirebbero la loro sorte. Ciò annullerebbe il valore del provvedimento in esame e anche la possibilità di influire sul secondo provvedimento, poichè ci troveremmo ad affrontare una situazione completamente modificata senza i commissari di leva o con personale del tutto nuovo, e per di più sulla base di un provvedimento che non tiene neanche conto della riforma della leva in atto.

Mi pare quindi assurdo, per i motivi che ho esposto, pensare di poter proseguire contemporaneamente l'esame dei due provvedimenti.

Proporrei, a nome del mio Gruppo, di affrontare subito il disegno di legge n. 1232, che ci permette di tamponare la situazione critica in cui ci troviamo evitando il rischio che i consigli di leva restino sguarniti. Desidero aggiungere che questa proposta tesa al mantenimento in servizio per due anni degli ufficiali addetti ai consigli di leva è solo un ripiego nella situazione determinata da una condotta per lo meno imprudente del Governo, che non ha saputo, ancora una volta, muoversi in tempo, per cui si rischia di trovarci con i consigli di leva quasi totalmente sguarniti, incapaci di funzionare.

Già nel 1979, quando si discusse dell'assegnazione di ufficiali a questo compito specifico, sottolineammo l'esigenza di provvedere tramite dei concorsi. Il disegno di legge del Governo avrebbe dovuto essere emanato perlomeno un anno fa: sarebbe servito ad evitare i rischi che stiamo correndo attualmente. Tengo a precisare che è solo in presenza del rischio di vedere i consigli di leva completamente paralizzati che noi sosteniamo il provvedimento in esame.

Dal momento che esiste già un secondo provvedimento in materia, affrontiamolo in modo organico, nel contesto, ripeto, dei riflessi che può avere sulla legge n. 804 e alla luce della riforma della leva in corso di discussione alla Camera dei deputati.

Proporrei quindi che il secondo provvedimento, il disegno di legge n. 1207, venisse esaminato più approfonditamente e quindi in modo più organico da una Sottocommis-

sione, per avere la garanzia che le norme che andremo ad approvare rispondano effettivamente alla necessaria funzionalità delle commissioni di leva alla quale il Governo ha fatto riferimento nel presentare il provvedimento.

A M A D E O . Ritengo che i provvedimenti nn. 1232 e 1207 debbano essere esaminati entrambi, se non contemporaneamente, almeno con un certo parallelismo.

Sono infatti pienamente d'accordo sulla esigenza di approvare con sollecitudine il provvedimento n. 1232 che permette di trattenere in servizio per due anni gli ufficiali che si trovano nelle condizioni prescritte al 1° dicembre 1980, però vorrei far presente al collega Tolomelli che se l'esame e quindi l'approvazione del disegno di legge n. 1207 dovessero essere notevolmente procrastinati, tra due anni ci troveremmo di nuovo a dover far fronte ai vuoti che si verrebbero a verificare puntualmente nei servizi di commissariato.

Qualsiasi provvedimento nuovo noi adottassimo, indipendentemente dal concorso a 41 posti di commissario di leva bandito nel 1979, sul cui esito ancora non possiamo fare il minimo affidamento, richiederebbe più di due anni per il suo perfezionamento, quindi non risolverebbe il nostro problema. Basti pensare alla necessità di redigere i regolamenti di esecuzione, di determinare le modalità di valutazione delle prove di esame, e così via.

Ripeto quindi che il mio intervento tende a richiamare l'attenzione sull'urgenza di approvare il disegno di legge n. 1232, ma anche sulla necessità di non accantonare il n. 1207, altrimenti in breve tempo ci troveremo di fronte agli stessi problemi, in forma più grave.

F I N E S T R A . Condivido le linee tracciate dal relatore e dai colleghi Tolomelli e Amadeo. Vorrei comunque richiamare l'attenzione della Commissione su un argomento trattato dal senatore Tolomelli, quello del prossimo riassetto totale della leva militare.

A mio parere si tratta di un provvedimento importante, poichè l'attuale organizzazione del settore è superata. Abbiamo bisogno di strutturare la leva militare in modo più moderno, più rispondente ai tempi. Se procederemo a questa revisione organica, è evidente che allargando i concetti che hanno fino ad oggi presieduto alla scelta dei commissari di leva si potranno trovare delle soluzioni adeguate.

La selezione attitudinale richiede qualità specifiche: in primo luogo la conoscenza del diritto, perchè il commissario di leva è come un magistrato che deve giudicare il diritto di un giovane ad essere esentato dalla leva o no. Altre qualità del commissario rientrano nel campo delle valutazioni psicologiche dell'individuo. Ora io mi domando perchè esiste tanta carenza di commissari e perchè per il ruolo di commissario di leva il personale civile, dico civile, viene tratto dagli ufficiali. Mi pare ci sia qualcosa che stride. Si potrebbero bandire dei concorsi per il reclutamento dei commissari di leva, ai quali partecipino anche laureati civili che abbiano specifica preparazione in materia. È un interrogativo che io pongo. In realtà non si tratterebbe di affidare ad un civile il comando di un reparto o di una qualsiasi struttura militare; si tratterebbe di affidare a dei civili un servizio che si basa soprattutto sulla conoscenza del diritto.

È comunque nostro preciso dovere condurre in porto il disegno di legge n. 1232, onde evitare di trovarci senza commissari di leva. Se mancano, bisogna provvedere.

Mi risulta che quando si deve nominare un commissario di leva, ci sono sempre molti candidati in lotta. Evidentemente si tratta di un incarico ambito. Non so se un commissario di leva ha diritto a percorrere i gradini della carriera come gli altri, pur non avendo i titoli del comando. Se così fosse, anche io preferirei fare il commissario, perchè starei molto meglio e avrei gli stessi vantaggi di carriera.

Vorrei concludere affermando che non possiamo lasciare sguarnito un settore di importanza fondamentale, poichè tutta l'organizzazione militare si basa sulla leva e il

reclutamento. Se queste basi non vengono garantite, possono determinarsi dei mali piuttosto rilevanti.

Quindi che il disegno di legge n. 1232 faccia il suo corso rapidamente, e poi si porti avanti il n. 1207, nell'ambito della revisione organica di tutto il settore.

O R I A N A . Condivido quanto esposto dal relatore ed anche i suoi suggerimenti.

Credo che i due provvedimenti siano da considerarsi uno più generale, l'altro meno, ma che debbano ambedue andare avanti poichè se intendiamo aspettare la riforma generale della leva chissà quanto tempo dobbiamo aspettare.

Se si dovesse decidere di introdurre degli emendamenti, sarebbe opportuno tener presente il contenuto del disegno di legge n. 1202. Concordo, comunque, con gli emendamenti che sono stati prospettati e sono dell'avviso che i provvedimenti nn. 1207 e 1232 debbano proseguire il loro *iter*, se non congiuntamente, almeno parallelamente.

M A R G O T T O . È bene sottolineare che il disegno di legge d'iniziativa governativa non è stato originato dall'esigenza di modificare la legge n. 804 e la legge n. 52, perchè in tal caso non avremmo scelto di esaminare tale provvedimento. Si è partiti dall'esigenza di garantire il servizio dei commissari di leva che, per il fatto che il Governo non ha saputo presentare una proposta di legge adeguata, di fronte alla cessazione dal servizio dei commissari di leva facenti funzioni, avrebbe certamente presentato dei « vuoti ». Si è partiti da questo concetto, pur comprendendo che si andavano a rimettere in discussione valutazioni e indirizzi precedentemente concordati; ma siamo convinti che i diversi problemi aperti in questa direzione possano essere risolti con una legge organica. Occorre dunque cercare di accelerare i tempi di approvazione della proposta n. 1232, sulla quale c'è un'intesa unitaria delle varie componenti politiche; questo non impedisce che anche il disegno di legge d'iniziativa governativa possa avere un suo rapido *iter* (pe-

4^a COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (28 gennaio 1981)

rò non contemporaneo, per non complicare le cose; il nostro Gruppo, per esempio, ritiene opportuno apportarvi numerosi correttivi).

Concordo con la proposta del senatore Tolomelli di costituire una Sottocommissione. È da tenere altresì presente il fatto che il Governo aveva espresso parere contrario alla proposta n. 1232.

P R E S I D E N T E . Il Governo non ha espresso parere contrario; anzi, non ha ancora espresso alcun parere.

M A R G O T T O . Aveva espresso preoccupazioni per tale proposta; senza tener conto del fatto che il disegno di legge n. 1202 non risolverebbe il problema perchè la sua attuazione richiede tempi lunghi. Ricordo che in tempi passati era stata avanzata anche la proposta di bandire un concorso, ma noi avevamo richiamato l'attenzione sul fatto che il concorso per il numero dei commissari non avrebbe risolto completamente il problema della copertura dei posti in organico. Ma mentre si esprimevano queste preoccupazioni e si insisteva per l'approvazione del disegno di legge n. 1207, da parte dell'Amministrazione si tentava di far approvare anche il disegno di legge n. 1202. Ora, tale proposta è di contenuto assai più ampio e merita di essere valutata approfonditamente.

Concludendo, la Commissione potrebbe procedere anzitutto all'approvazione del disegno di legge n. 1232 ed impegnarsi ad esaminare il disegno di legge n. 1207, eventualmente accogliendo anche la proposta del senatore Oriana di affidare all'esame della Sottocommissione anche la valutazione del contenuto del disegno di legge n. 1202, iscritto ora all'ordine del giorno della nostra Commissione in sede referente. Non dobbiamo dimenticare che, partendo dall'esigenza di risolvere i problemi degli ufficiali a disposizione, rischiamo di provocare del malcontento in molti ufficiali in servizio permanente effettivo. Il problema è di vasta portata. Non vorremmo che, partendo dalle commissioni di leva, si finisse con il rimettere in discussione provvedimenti come la legge

n. 52 o come la legge n. 804. Dobbiamo stare attenti al modo di legiferare nei confronti degli ufficiali in servizio permanente, i quali hanno diritto come gli altri a vedere considerato il livello dell'età pensionabile.

D E Z A N , relatore alla Commissione. C'è un punto comune negli interventi che abbiamo sentito e cioè l'importanza in generale del problema che abbiamo esaminato (il reclutamento dei commissari di leva) e, specificamente, l'urgenza di intervenire per assicurare, quanto meno, la continuità del servizio con personale non di ruolo. Se i colleghi consentono, vorrei dire che a questo punto si intrecciano due problemi; il primo si riferisce alla situazione critica degli uffici dei consigli di leva, che è stata sottolineata da tutti; a tale situazione critica si provvede innanzitutto con un disegno di legge di riordino strutturale; il secondo fa riferimento ad una legge che in qualche modo possa garantire la continuità del servizio, per quanto in via temporanea. A questa situazione critica si sovrappone con le innovazioni generali sui concorsi proposte dal disegno di legge n. 1207 e, temporaneamente, con la proposta di trattamento in servizio di cui al disegno di legge d'iniziativa parlamentare n. 1232. Ecco perchè una connessione intorno al problema generale io continuo a vederla.

Il secondo problema riguarda più in generale gli errori di previsione, già più volte sottolineati, della legge n. 804 sulla riduzione dei quadri e il numero chiuso degli ufficiali di carriera. Quegli errori di previsione, in eccesso, furono messi in luce, come i colleghi della precedente legislatura ricorderanno, dal lungo dibattito che ci portò all'approvazione della legge n. 52 del 1979; ma questa ha risolto solo parzialmente i problemi, perchè — lo ricordo — ci trovammo allora di fronte a delle questioni di grande rilievo che ci indussero ad una certa cautela nelle deroghe alla legge n. 804. A quasi tre anni di distanza, ci troviamo nella stessa condizione in cui ci trovammo allora, cioè prendiamo atto nuovamente che la legge n. 804, intrecciandosi con i problemi aperti dalla legge del

1968 che riguarda in generale l'esodo del personale dello Stato, ha lasciato una situazione di tensione preoccupante che ora dobbiamo risolvere. C'è allora bisogno di una nuova legge del tipo della n. 52; in quale maniera? Ci sono due provvedimenti; uno più generale, in sede referente presso questa Commissione (il n. 1202 di iniziativa parlamentare) che praticamente si muove nella falsariga della legge n. 52; abbiamo poi il provvedimento d'iniziativa parlamentare n. 1232 da applicare solo ai commissari di leva.

Riepilogando, ci troviamo di fronte a due ordini di problemi; per quanto riguarda il primo, in qualche misura abbiamo detto che esiste un collegamento tra il disegno di legge n. 1207 e il n. 1232; per quel che si riferisce al secondo aspetto sono collegati i disegni di legge n. 1202 e n. 1232, perchè non possiamo innovare, come vorremmo, col 1232 senza renderci conto che quell'innovazione, cioè il trattenimento in servizio degli ufficiali facenti funzioni di commissari di leva, ha delle ripercussioni sugli altri ufficiali per i quali dovremmo legiferare in base alle indicazioni del disegno di legge n. 1202. Qui c'è il rischio di complicare le cose, ma pongo ugualmente la domanda: dobbiamo dare priorità al primo problema, cioè quello specifico riguardante i commissari di leva, oppure al secondo problema, quello della revisione della legge n. 804 con misure che consentano il trattenimento in ruolo oltre i limiti numerici previsti da quella legge?

Posto che per me esistono ambedue i problemi, ritengo che si debba dare una certa priorità al primo, in questo momento, cioè al problema dei commissari di leva che appare obiettivamente il più urgente: non trovo tuttavia sufficientemente fondate le obiezioni dei colleghi i quali dicono che, nell'ipotesi di rapida approvazione del provvedimento governativo n. 1207, non si risolve il problema dei facenti funzione perchè quei commissari dovranno ugualmente essere collocati a riposo in tempi brevi. Giustamente il senatore Amadeo osservava che in ogni caso, anche se il disegno di legge n. 1207 venisse approvato prima dell'estate, i tempi

di esecuzione della legge per quanto si riferisce ai concorsi si sposterebbero sicuramente fino al limite previsto dal disegno di legge n. 1232, cioè il 31 dicembre 1982: sicuramente non avverrebbero innovazioni prima di quella data. Perciò ritengo che le cautele che sono state manifestate, tenendo anche conto delle esigenze dei commissari di leva facenti funzione, siano del tutto giustificate, perchè potremmo benissimo approvare in tempi non troppo lunghi la legge organica e, nello stesso tempo, risolvere il problema degli ufficiali facenti funzione.

Per questi motivi, ripeto, il mio parere è che si debba dare priorità al disegno di legge n. 1207, che ha bisogno — e su questo sono d'accordo — di una riflessione più attenta. Il che vuol dire proporci di portare all'approvazione, con tutte le modifiche che verranno suggerite, quel disegno di legge; in altre parole non attendere che per quel disegno di legge siano di fatto scaduti i termini. Ciò vuol dire che dovremmo procedere in discussione generale su entrambi i disegni di legge; anticipare l'approvazione di quello più semplice, cioè il n. 1232; non limitare e soprattutto non interrompere la discussione del disegno di legge n. 1207, mantenendo il proposito di arrivare all'approvazione in tempi brevi, dato che anche quel provvedimento è urgente e non implica nessun particolare rischio per il personale contemplato nel disegno di legge n. 1232. **Ciò fatto, suggerirei di prendere subito dopo in esame il disegno di legge n. 1202, perchè questo apre un secondo ordine di argomenti.** Certamente, l'ho già ricordato, noi di fatto apriamo già il problema della revisione della legge n. 804 e della legge n. 52 con l'approvazione del disegno di legge n. 1232, anche se in forma limitata. Approvando quest'ultimo disegno di legge, noi dichiariamo che consideriamo aperto il problema della revisione della legge n. 52; successivamente apriremo la discussione sul disegno di legge n. 1202, che a mio giudizio contiene degli argomenti molto più complessi di quelli che oggi abbiamo affrontato.

P R E S I D E N T E . Sulla proposta di affidare a una Sottocommissione l'esame

4^a COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (28 gennaio 1981)

dei disegni di legge nn. 1207 e 1202 qual è il parere del relatore?

D E Z A N, *relatore alla Commissione*. Vorrei che non si allungassero troppo i tempi relativamente al disegno di legge n. 1207.

S C O V A C R I C C H I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono convinto che il disegno di legge n. 1207 sia condizionato dal disegno di legge n. 1232; c'è però il problema generale sollevato dal provvedimento n. 1202. Al Governo, che si rimette comunque alla Commissione, vanno bene tutte le soluzioni. Il 1207 va avanti per conto suo, però bisogna tener presente che deve essere risolto il problema sollevato dal disegno di legge n. 1202.

P R E S I D E N T E. A questo punto mi pare d'intendere che deve essere data priorità al disegno di legge n. 1232, non disattendendo nè ritardando la discussione del disegno di legge n. 1207. Pertanto si pone la necessità di proseguire nell'esame separato dei due provvedimenti. Propongo quindi di porre all'ordine del giorno della prossima seduta i due provvedimenti in sede deliberante. Ciò si rende necessario dato che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere: in quella seduta vedremo che cosa fare a proposito della costituzione di una Sottocommissione.

T O L O M E L L I. Non siamo d'accordo: le due cose sono coordinate. Ritengo, invece, che nella prossima seduta vada posto all'ordine del giorno in sede deliberante il primo provvedimento, il n. 1232, con l'intendimento di completarne l'esame. Per quanto riguarda l'altro provvedimento, poichè noi abbiamo in merito delle riserve, il nostro Gruppo mette in discussione la sede deliberante. Se adesso decidiamo di mettere all'ordine del giorno della prossima seduta in sede deliberante i due disegni di legge, significa che in quel momento ci troveremo a ripetere: approviamo l'uno e rinviando l'altro. Se ciò è soltanto un fatto

formale, possiamo accedervi, ma sia chiaro fin d'ora che noi abbiamo delle riserve a che quel disegno di legge prosegua in sede deliberante presso la nostra Commissione.

P R E S I D E N T E. La mia proposta che i due disegni di legge vengano iscritti all'ordine del giorno della prossima seduta in sede deliberante mi pare risponda all'andamento della discussione che si è verificata. È chiaro che la Commissione potrà procedere all'approvazione del 1232 poi sul 1207 ognuno potrà dire ciò che ritiene più opportuno. La sede deliberante non impedisce di esprimere il proprio pensiero nè di richiedere eventuali procedure diverse nell'esame del provvedimento.

L'articolo 35 del Regolamento, al secondo comma, dice infatti che: « Fino al momento della votazione finale, tuttavia, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano al Presidente del Senato o, a discussione già iniziata, al Presidente della Commissione, che il disegno di legge stesso sia discusso e votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109 ».

C O R A L L O. Noi nutriamo qualche perplessità solo in considerazione dei tempi occorrenti per giungere ad una soluzione. Ci pare che, prendendo atto fin da questo momento dell'esistenza di una opposizione al proseguimento dell'esame del disegno di legge n. 1207 in sede deliberante, si potrebbe fare in modo di averlo nella prossima seduta già in sede referente, in modo che si possa iniziare il suo esame senza intralci. E teniamo ad avanzare la nostra richiesta adesso, perchè se la avanzassimo soltanto nella prossima seduta, potrebbe apparire scorretta. Noi correttamente informiamo la Commissione della posizione che intendiamo assumere su questo provvedimento; eravamo convinti che ciò potesse indurre ad adottare la procedura più rapida.

4^a COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (28 gennaio 1981)

Certo è che, una volta chiarita la nostra posizione, qualsiasi ritardo non sarà imputabile a noi, e la Commissione può decidere come preferisce.

PRESIDENTE. Se il Gruppo comunista ritiene di avanzare tale richiesta, lo invito a presentare in tal senso una formale proposta, che deve essere fatta propria da almeno sei membri della Commissione, cioè da un quinto dei suoi componenti.

MARGOTTO. Allora, a nome del mio Gruppo, chiedo la rimessione in Assemblea del disegno di legge n. 1207.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Margotto della richiesta di rimessione all'Assemblea presentata dai senatori del Gruppo comunista Boldrini, Corallo, Gatti, Iannarone, Margotto e Tolomelli, ed avverto che, conseguentemente, ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento, l'esame del disegno di legge n. 1207 proseguirà in sede referente.

Il seguito della discussione del disegno di legge n. 1232 è rinviato ad altra seduta.

« Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e per gli operai "artificieri" della Difesa impiegati in attività antisabotaggio ed antiterrorismo di rimozione e disinnescamento di ordigni esplosivi » (1102)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e per gli operai "artificieri" della difesa impiegati in attività antisabotaggio e antiterrorismo di rimozione e disinnescamento di ordigni esplosivi ».

Stante l'assenza del relatore, senatore Signori, è opportuno rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 12,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI